

AerD: Direttiva sui generatori aerosol (Direttiva 75/324/CEE del Consiglio), spiegato

La direttiva sui generatori aerosol armonizza costruzione, prove, infiammabilità ed etichettatura dei generatori da 50 ml e impone al responsabile dell'immissione sul mercato il simbolo «3» (epsilon rovesciato). Recepita entro il 21 novembre 1976, è stata modificata dalla direttiva (UE) 2016/2037: il limite di 15 bar per i gas compressi non infiammabili vale dal 12 febbraio 2018.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 14 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 75/324/CEE del Consiglio	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	21 maggio 1975	Si applica dal	21 novembre 1976
Modificato da	Direttiva 94/1/CE, Regolamento (CE) n. 807/2003, Direttiva 2008/47/CE, Regolamento (CE) n. 219/2009, Direttiva 2013/10/UE, Direttiva (UE) 2016/2037	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno applicare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva 75/324/CEE del Consiglio nel proprio allegato I (punto 4) e nell'allegato II; in Danimarca la disciplina è costituita dal decreto n. 247 del 14 marzo 2014 sulla costruzione degli aerosol (bekendtgørelse, come modificato da ultimo dal n. 1336 del 29 novembre 2017) e dalla legge sui prodotti, LBK n. 22 dell'8 gennaio 2026, il cui § 2, comma 1, n. 8 comprende la direttiva sugli aerosol, e l'autorità di controllo è Erhvervsstyrelsen, in cui è confluita a gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen come dipartimento Markedsovervågning (Sikkerhedsstyrelsen ha rilevato i generatori aerosol da Arbejdstilsynet il 1° dicembre 2018).

Date principali

20 maggio 1975	Adozione della direttiva 75/324/CEE del Consiglio; pubblicazione nella GU L 147 del 9 giugno 1975	titolo e blocco della firma
21 maggio 1975	Notifica agli Stati membri ed entrata in vigore; il termine di recepimento di 18 mesi decorre da questa data	art. 11, par. 1, e le date nelle informazioni sul documento
21 novembre 1976	Termine entro cui gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva	art. 11, par. 1, e le date nelle informazioni sul documento
17 febbraio 1994	Entrata in vigore della direttiva 94/1/CE: etichettatura di infiammabilità e deroga dell'art. 9 bis per i contenuti senza rischio di accensione (poi tutto sostituito); recepimento entro il 1° ottobre 1994, applicazione dal 1° aprile 1995	art. 2 e art. 3
29 aprile 2008	Entrata in vigore della direttiva 2008/47/CE: analisi dei pericoli, nuova classificazione di infiammabilità e relative prove, limite del 90 % di fase liquida, limiti di pressione di 12 bar e 13,2 bar e prove finali alternative; recepimento entro il 29 ottobre 2009	art. 2 e art. 3
29 aprile 2010	Si applicano le misure nazionali di recepimento della direttiva 2008/47/CE	art. 2, par. 1
9 aprile 2013	Entrata in vigore della direttiva 2013/10/UE: etichettatura allineata al regolamento CLP (CE) n. 1272/2008; recepimento entro il 19 marzo 2014	art. 3, par. 1, e art. 4
19 giugno 2013	L'etichettatura allineata al CLP si applica ai generatori aerosol contenenti una sostanza	art. 3, par. 1
1 giugno 2015	L'etichettatura allineata al CLP si applica ai generatori aerosol contenenti miscele; le miscele immesse sul mercato prima di questa data non devono essere rietichettate fino al 1° giugno 2017	art. 2 e art. 3, par. 1
12 dicembre 2016	Entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/2037: limite di 15 bar a 50 °C per i propellenti non infiammabili compressi o disciolti e diciture di etichettatura allineate alle categorie di aerosol del CLP; recepimento entro il 12 dicembre 2017	art. 2, par. 1, e art. 3
12 febbraio 2018	Le misure nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/2037 si applicano in tutti gli Stati membri; è la data del testo consolidato vigente	art. 2, par. 1

16 luglio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato; la direttiva 75/324/CEE del Consiglio è elencata nel suo allegato I (punto 4) e nell'allegato II	art. 44, allegato I, punto 4, e allegato II
-----------------------	--	---

Responsabile dell'immissione sul mercato del generatore aerosol

- Analizzare i pericoli dei propri generatori aerosol, compreso, se del caso, il rischio di inalazione dello spray in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili, tenendo conto della distribuzione granulometrica delle goccioline e delle proprietà fisiche e chimiche del contenuto, e sulla base di tale analisi progettare, costruire e provare il generatore e redigere le eventuali indicazioni particolari sul suo uso. allegato, punto 2
- Costruire il generatore riempito in modo che sia conforme all'allegato in condizioni normali di uso e di stoccaggio, con una valvola che chiuda il generatore in modo praticamente ermetico e sia protetta, per esempio da un cappuccio, contro l'apertura involontaria e il deterioramento, e con una resistenza meccanica che il contenuto non possa compromettere nemmeno in caso di stoccaggio prolungato. allegato, punti da 2.1.1 a 2.1.3
- Rispettare i limiti di capacità, di pressione di prova e di riempimento per il materiale del recipiente: metallo fino a 1.000 ml con una pressione di prova di almeno 10 bar (o superiore del 50 % alla pressione interna a 50 °C quando questa è pari o superiore a 6,7 bar) e una pressione a 50 °C non superiore a 12 bar, 13,2 bar o 15 bar a seconda del propellente; vetro protetto fino a 220 ml e vetro non protetto fino a 150 ml con le pressioni di prova e di riempimento dei punti 4.1 e 4.2; plastica trattata come vetro protetto o non protetto; e una fase liquida a 50 °C non superiore al 90 % della capacità netta. allegato, punti 2.3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2
- Garantire le prove di cui al punto 6.1: la prova idraulica sui recipienti vuoti, una pressione di scoppio dei recipienti vuoti in metallo superiore di almeno il 20 % alla pressione di prova, la prova di caduta per il vetro protetto e un'ispezione finale di ogni generatore riempito mediante la prova in bagno di acqua calda o un metodo alternativo a caldo o a freddo approvato, scartando ogni generatore con deformazione permanente visibile o perdita. allegato, punti da 6.1.1 a 6.1.4
- Se si usa una prova finale alternativa a caldo o a freddo al posto del bagno in acqua, chiederne l'approvazione a un'autorità competente con un fascicolo tecnico che descriva il metodo, e tenere l'approvazione, il fascicolo tecnico (in una lingua ufficiale dell'Unione o in copia certificata) e le eventuali relazioni di controllo prontamente a disposizione all'indirizzo indicato sull'etichetta. allegato, punto 6.1.4.3
- Se si usa una prova finale alternativa a caldo o a freddo al posto del bagno in acqua, chiedere a un'autorità competente l'approvazione del metodo, con un fascicolo tecnico che lo descriva. allegato, punto 6.1.4.3
- Tenere l'approvazione, il fascicolo tecnico sulla prova finale alternativa (in una lingua ufficiale dell'Unione o in copia certificata) e le eventuali relazioni di controllo prontamente a disposizione all'indirizzo indicato sull'etichetta. allegato, punto 6.1.4.3
- Classificare ogni aerosol come non infiammabile, infiammabile o estremamente infiammabile in base al calore di combustione chimico e al tenore in massa di componenti infiammabili, eseguendo la prova di infiammabilità della distanza di accensione, dello spazio chiuso o della schiuma di cui al punto 6.3 quando le soglie del punto 1.9 non bastano a stabilire la classe e, se ci si basa sul calore di combustione, descrivere il metodo usato in un documento disponibile in una lingua ufficiale dell'Unione all'indirizzo dell'etichetta. allegato, punti 1.8, 1.9, 1.10 e 6.3
- Riportare su ogni generatore, o su un'etichetta applicata ad esso quando il generatore contiene 150 ml o meno, in modo visibile, leggibile e indelebile il proprio nome e indirizzo o marchio, il simbolo «3» (epsilon rovesciato), le marcature in codice che identificano il lotto di riempimento, il contenuto netto in peso e in volume e gli elementi dell'etichetta del punto 2.2: l'avvertenza e gli elementi dell'etichetta CLP per gli aerosol di categoria 1, 2 o 3 secondo la classe di infiammabilità, P102 per i prodotti di consumo e le eventuali precauzioni d'uso aggiuntive, che le istruzioni per l'uso distinte devono riportare; se il

contenuto comprende componenti infiammabili senza che l'aerosol sia classificato infiammabile, indicare «X % in massa del contenuto è infiammabile». art. 3, art. 8, par. 1, art. 8, par. 1 bis e allegato, punto 2.2

- Riportare su ogni generatore, o su un'etichetta applicata ad esso quando contiene 150 ml o meno, in modo visibile, leggibile e indelebile il nome e indirizzo o il marchio del responsabile dell'immissione sul mercato. art. 8, par. 1, lettera a)
- Apporre su ogni generatore, in modo visibile, leggibile e indelebile, il simbolo «3» (epsilon rovesciato) per attestare che è conforme alla direttiva e al suo allegato. art. 3 e art. 8, par. 1, lettera b)
- Riportare su ogni generatore marcature in codice che identifichino il suo lotto di riempimento. art. 8, par. 1, lettera c)
- Riportare su ogni generatore il contenuto netto in peso e in volume. art. 8, par. 1, lettera e)
- Etichettare ogni generatore con gli elementi del punto 2.2: l'avvertenza e gli elementi CLP per gli aerosol di categoria 1, 2 o 3 secondo la classe di infiammabilità, P102 per i prodotti di consumo e le eventuali precauzioni d'uso aggiuntive, riportate anche nelle istruzioni distinte; quando i componenti infiammabili non rendono infiammabile l'aerosol, indicare «X % in massa del contenuto è infiammabile». art. 8, par. 1, lettera d), art. 8, par. 1 bis e allegato, punto 2.2
- Usare la lingua o le lingue che uno Stato membro richiede per le diciture dell'etichetta e non usare mai marcature o iscrizioni che possano essere confuse con il simbolo «3»; in Danimarca la marcatura deve essere in danese. art. 8, par. 2 e art. 9; § 5

Fabbricante o riempitore del generatore aerosol

- Fabbricare recipienti che resistano alla pressione di prova idraulica per 25 secondi senza perdite né, per il metallo e la plastica, deformazioni visibili o permanenti oltre la lieve deformazione simmetrica consentita dal punto 6.1.1.2, e scartare i recipienti in metallo con deformazioni asimmetriche o rilevanti. allegato, punti 1.2, 6.1.1.1 e 6.1.1.2
- Per i recipienti in vetro protetto, assicurarsi che il rivestimento in plastica o di altro tipo impedisca la proiezione di particelle di vetro quando il generatore riempito a 20 °C viene lasciato cadere da 1,8 m su un pavimento di calcestruzzo, e verificarlo con la prova di caduta. allegato, punti 4.1.2 e 6.1.3
- Riempire in modo che la pressione a 50 °C e la fase liquida restino entro i limiti per il recipiente e il propellente e applicare marcature in codice che consentano di identificare il lotto di riempimento, poiché gli Stati membri possono provare cinque recipienti di un lotto omogeneo di 2.500 o di un'ora di produzione e dichiarare inidoneo l'intero lotto se una nuova prova dà esito negativo. art. 8, par. 1, lettera c), e allegato, punti 2.3, 3.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 6.2.1 e 6.2.2
- Riempire in modo che la pressione a 50 °C e la fase liquida restino entro i limiti per il recipiente e il propellente; gli Stati membri possono provare cinque recipienti di un lotto omogeneo di 2.500 o di un'ora di produzione e dichiarare inidoneo l'intero lotto se una nuova prova dà esito negativo. allegato, punti 2.3, 3.1.2, 4.1.4, 4.2.3, 6.2.1 e 6.2.2
- Applicare a ogni generatore marcature in codice che consentano di identificare il lotto di riempimento. art. 8, par. 1, lettera c)
- Eseguire l'ispezione finale di ogni generatore riempito mediante il bagno in acqua calda o un'alternativa approvata e, quando il contenuto modifica le proprie caratteristiche di pressione dopo il riempimento e prima del primo utilizzo, applicare un metodo di prova finale a freddo. allegato, punti 6.1.4.1 e 6.1.4.2
- Se si commercializza il generatore con il proprio nome e indirizzo o marchio, si è il responsabile dell'immissione sul mercato e si deve apporre il simbolo «3» e rispondere di ogni obbligo di tale ruolo. art. 3 e art. 8, par. 1, lettere a) e b)

Importatore

- Se il proprio nome e indirizzo o marchio figurano sul generatore, si è il responsabile dell'immissione sul mercato: apporre il simbolo «3» soltanto dopo aver soddisfatto l'analisi dei pericoli, le regole di costruzione, le prove, la classificazione di infiammabilità e l'etichettatura dell'allegato, ed essere in grado di dimostrarlo all'indirizzo dell'etichetta. art. 3, art. 8, par. 1, lettera a), e allegato, punti 1.10, 2, 6.1 e 6.1.4.3
- Se il proprio nome e indirizzo o marchio figurano sul generatore, si è il responsabile della sua immissione sul mercato e si risponde di ogni obbligo di tale ruolo. art. 3 e art. 8, par. 1, lettera a)
- Apporre il simbolo «3» soltanto dopo aver soddisfatto l'analisi dei pericoli, le regole di costruzione, le prove, la classificazione di infiammabilità e l'etichettatura dell'allegato, ed essere in grado di dimostrarlo all'indirizzo indicato sull'etichetta. art. 3, art. 8, par. 1, lettera b), e allegato, punti 1.10, 2, 6.1 e 6.1.4.3
- Verificare prima dell'importazione che i generatori rispettino il minimo di 50 ml e il limite di capacità per il materiale, i limiti di pressione e di fase liquida e l'ispezione finale, e che l'etichetta rechi il simbolo «3», il codice del lotto, il contenuto netto in peso e in volume e gli elementi di pericolo basati sul CLP per la classe di infiammabilità. art. 1, art. 8, par. 1, e allegato, punti 2.2, 2.3, 3, 4, 5 e 6.1.4
- Far predisporre le diciture dell'etichetta nella lingua richiesta da ciascuno Stato membro di vendita, in Danimarca il danese, e assicurarsi che nulla sul generatore possa essere confuso con il simbolo «3». art. 8, par. 2 e art. 9; § 5
- Cooperare con la vigilanza del mercato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, che comprende la direttiva tramite il proprio allegato I, e adottare le azioni correttive, il ritiro o il richiamo richiesti dall'autorità; un generatore conforme che risulti presentare un pericolo può essere vietato in via provvisoria o subordinato a condizioni particolari ai sensi della clausola di salvaguardia. art. 16 e allegato I, punto 4; art. 10

Distributore (grossista o rivenditore)

- Fornire soltanto generatori che recano il simbolo «3», il nome e indirizzo o il marchio del responsabile dell'immissione sul mercato, il codice del lotto, il contenuto netto e gli elementi dell'etichetta di infiammabilità; in Danimarca gli aerosol possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi all'allegato 1 del decreto e la marcatura è in danese. § 3, § 4 e § 5; art. 8, par. 1
- Non aggiungere marcature o iscrizioni che possano essere confuse con il simbolo «3». art. 9; § 5, comma 2
- Rispettare le decisioni, gli ordini e i divieti dell'autorità di vigilanza del mercato: in Danimarca si applica un'ammenda a chiunque violi il § 4 o il § 5 del decreto o il suo allegato 1 oppure non si conformi a un ordine o a un divieto emesso ai sensi di esso, e le persone giuridiche possono essere ritenute penalmente responsabili. § 8; art. 16
- Se un generatore fornito risulta non conforme o pericoloso, cooperare all'azione correttiva, al ritiro o al richiamo richiesti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 e della legge danese sui prodotti. art. 16; § 2, comma 1, n. 8, e § 9

Sanzioni

La direttiva non contiene alcun articolo sulle sanzioni: obbliga gli Stati membri a impedire marcature che possano essere confuse con il simbolo «3» e offre loro una clausola di salvaguardia in base alla quale uno Stato membro che accerti, su basi motivate, che generatori aerosol conformi presentano un pericolo per la sicurezza o la salute può vietarne provvisoriamente la vendita o subordinarla a condizioni particolari, informandone gli altri Stati membri e la Commissione, che procede a consultazioni entro sei settimane e può adottare adeguamenti tecnici. Per il resto l'applicazione passa dal regolamento (UE) 2019/1020, che elenca la direttiva nel proprio allegato I e nell'allegato II: le autorità impongono azioni correttive per porre fine alla non conformità o eliminare il rischio, impediscono che il prodotto sia messo a disposizione sul mercato o lo fanno ritirare o richiamare, e gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa elencata. In Danimarca il decreto n. 247 del 14 marzo 2014 sulla costruzione degli aerosol punisce con un'ammenda chi violi il proprio § 4 o § 5 o l'allegato 1 oppure non si conformi a un ordine o a un divieto emesso ai sensi di esso, con responsabilità penale delle persone giuridiche, e la legge sui prodotti (LBK n. 22 dell'8 gennaio 2026), che comprende la direttiva sugli aerosol al § 2, comma 1, n. 8, e designa Erhvervsstyrelsen come autorità di controllo al § 9, prevede al § 37 ammende e, per settori di prodotti tra cui gli aerosol, la reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti quali pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, recidiva o violazioni sistematiche a scopo di lucro. art. 9 e art. 10; art. 16, art. 41, allegato I, punto 4, e allegato II; § 8; § 2, § 9 e § 37

Lista di controllo

1. Confermare che il prodotto sia un generatore aerosol: un recipiente non riutilizzabile in metallo, vetro o plastica con un gas compresso, liquefatto o disciolto e un dispositivo di erogazione, con capacità massima pari o superiore a 50 ml ed entro il limite per il suo materiale, 1.000 ml per il metallo, 220 ml per il vetro protetto, 150 ml per il vetro non protetto (artt. 1 e 2, allegato, punti 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 e 5.2).
2. Stabilire chi è il responsabile dell'immissione sul mercato, il cui nome e indirizzo figurano sulla lattina, e accertarsi che tale soggetto sia titolare dell'analisi dei pericoli, delle prove e del simbolo «3» (artt. 3 e 8, par. 1, lettera a)).
3. Eseguire e documentare l'analisi dei pericoli, compreso il rischio di inalazione quando lo spray e il contenuto lo giustificano, e farne la guida per progettazione, costruzione, prove e indicazioni particolari sull'uso (allegato, punto 2).
4. Verificare il recipiente rispetto alla pressione di prova, alla pressione di scoppio, alla pressione di riempimento e al limite del 90 % di fase liquida per il materiale e il propellente, usando il limite di 12, 13,2 o 15 bar a 50 °C per i generatori in metallo (allegato, punti 2.3, da 3.1 a 3.1.2, 4.1, 4.2 e 5).
5. Eseguire le prove idraulica, di scoppio e di caduta, per quanto applicabili, e l'ispezione finale di ogni generatore riempito con il bagno in acqua calda, oppure ottenere l'approvazione di un'autorità competente per un metodo alternativo a caldo o a freddo e tenere l'approvazione e il fascicolo tecnico all'indirizzo dell'etichetta (allegato, punti da 6.1.1 a 6.1.4).
6. Classificare l'aerosol come non infiammabile, infiammabile o estremamente infiammabile in base al calore di combustione e alla massa dei componenti infiammabili, con la prova della distanza di accensione, dello spazio chiuso o della schiuma quando necessario, e documentare il metodo del calore di combustione (allegato, punti da 1.8 a 1.10 e 6.3).
7. Progettare l'etichetta: nome e indirizzo o marchio, simbolo «3», codice del lotto, contenuto netto in peso e in volume, l'avvertenza e gli elementi dell'etichetta CLP per gli aerosol di categoria 1, 2 o 3, P102 per i prodotti di consumo, le eventuali precauzioni d'uso aggiuntive e la dicitura «X % in massa del contenuto è infiammabile» ove pertinente; usare un'etichetta applicata per i generatori da 150 ml o meno (art. 8, parr. 1 e 1 bis, allegato, punto 2.2).
8. Tradurre le diciture dell'etichetta nella lingua richiesta da ciascuno Stato membro di vendita, in Danimarca il danese, e ripetere le precauzioni d'uso in eventuali istruzioni distinte (art. 8, par. 2, allegato, punto 2.2, lettera e), decreto n. 247/2014, § 5).
9. Verificare che nessun'altra marcatura sul generatore somigli al simbolo «3» e che la classificazione CLP del contenuto sia coerente con la classe di aerosol indicata (art. 9, art. 8, par. 1).
10. Predisporre la rintracciabilità dei lotti e una procedura per azioni correttive, ritiro o richiamo, in modo da poter rispondere a una misura di salvaguardia o a un ordine di vigilanza del mercato (art. 8, par. 1, lettera c), art. 10, regolamento (UE) 2019/1020, art. 16).

Fonti

1. Direttiva 75/324/CEE del Consiglio sui generatori aerosol, testo consolidato del 12 febbraio 2018 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01975L0324-20180212>
2. Direttiva 75/324/CEE del Consiglio come pubblicata nella GU L 147 del 9 giugno 1975 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0324>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per CELEX 31975L0324 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31975L0324>
4. Direttiva 94/1/CE della Commissione che adegua alcuni aspetti tecnici della direttiva 75/324/CEE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0001>
5. Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio che adegua le disposizioni sulla comitatologia negli atti del Consiglio (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003R0807>
6. Direttiva 2008/47/CE della Commissione che adegua la direttiva 75/324/CEE al progresso tecnico (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0047>
7. Regolamento (CE) n. 219/2009 sulla procedura di regolamentazione con controllo (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0219>
8. Direttiva 2013/10/UE della Commissione che adegua le disposizioni sull'etichettatura al regolamento CLP (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0010>
9. Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione sulla pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e sull'etichettatura CLP (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L2037>
10. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, allegato I punto 4 e allegato II (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
11. Direttiva 2014/68/UE sulle attrezzature a pressione, art. 1, par. 2, lettera d), che esclude i generatori aerosol (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0068>
12. Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, art. 12, che abroga la direttiva 94/55/CE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0068>
13. Regolamento (UE) n. 182/2011 sulle competenze di esecuzione, art. 12 sulla decisione 1999/468/CE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R0182>
14. Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP), richiamato all'art. 8, par. 1, e all'allegato, punto 2.2 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1272>
15. Direttiva sui generatori aerosol (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/aerosol-dispenser-directive_en
16. Regler for aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/regler-aerosolbeholdere>
17. Kontrol med aerosolbeholdere (Sikkerhedsstyrelsen, Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/trykudstyr/love-og-regler/kontrol-aerosolbeholdere>
18. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen, da gennaio 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>
19. Bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/247>

- !0. Bekendtgørelse nr. 1336 af 29. november 2017 om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler (retsinformation.dk) — <https://www.retsinformation.dk/eli/1ta/2017/1336>
- !1. Lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (retsinformation.dk) — <https://www.retsinformation.dk/eli/1ta/2026/22>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/aerd/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.